

VARIANTE AL PRG PER LA LAGUNA E LE ISOLE MINORI

Estratto dalle Norme Tecniche Speciali di Attuazione

Art. 4 - Suddivisione in sistemi e Zone Territoriali Omogenee; Parco Regionale di Interesse Locale della Laguna Nord di Venezia

- 4.1** Il territorio interessato dalla presente VPRG è suddiviso in quattro parti, i cui confini sono rappresentati nella tav. B.1.1. di progetto: sistema della laguna aperta, sistema delle isole e motte, sistema delle valli da pesca, gronda lagunare.
- 4.2** Le prime tre delle quattro parti -dette "sistemi"- elencate al precedente comma 4.1. sono identificate come Zona Territoriale Omogenea "A" ai sensi della l.r. 61/85; la gronda lagunare comprende altre Zone Territoriali Omogenee, come specificato negli elaborati pertinenti.
- 4.3** Per il sistema delle Valli da pesca e per alcune Isole è definita una sottozona "A/E" in cui l'unica destinazione d'uso ammessa è quella agricola, così come definita dalla l.r. n.24/85; in tali zone, per ragioni di tutela ambientale, l'edificabilità è regolata esclusivamente dal PALAV e, in adeguamento ad esso, dalla presente VPRG.
- 4.4** Il Comune promuove l'istituzione del Parco regionale di interesse locale della Laguna Nord di Venezia, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40, entro i confini individuati nella tav. B.2.1.b ed istituendo il soggetto responsabile della sua gestione; le norme contenute nei titoli seguenti e nelle schede relative dettano criteri ed indirizzi che verranno specificati e integrati e troveranno attuazione nel Piano ambientale del parco redatto dal Comune attuando il regime provvisorio di salvaguardia cui è soggetto l'ambito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40.
- 4.5** Il Piano ambientale del Parco specificherà, attuerà ed integrerà le misure di salvaguardia previste dalla presente VPRG e sarà redatto con i contenuti di cui all'art. 9 della L.R. 16 agosto 1984 n. 40 e con gli altri contenuti specificati nelle norme che seguono; tale Piano, inoltre, potrà indicare le aree ed i progetti in cui far confluire gli interventi di compensazione ambientale eventualmente prescritti in sede di valutazione di incidenza ambientale di singole opere.
- 4.6** Per le zone SIC o incluse nel Parco di cui al comma 4.4, tutti gli interventi consentiti dalla presente VPRG, eccedenti la manutenzione ordinaria o straordinaria potranno essere realizzati solo a seguito dell'approvazione del Piano ambientale del Parco; questa misura di salvaguardia resta in vigore per cinque anni dall'entrata in vigore della presente VPRG:
- 4.7** Nelle aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), e nell'ambito del Parco regionale di interesse locale di cui al precedente comma, sono tutelati gli habitat e le specie di cui agli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE, e agli allegati della Direttiva Uccelli 79/409/CEE, nonché alle schede descrittive del SIC IT3250031 "Laguna Superiore di Venezia" e del SIC IT3250030 "Laguna Medio-Inferiore di Venezia", e alle schede descrittive della ZPS IT3250037 "Laguna viva Medio-Inferiore di Venezia", della ZPS IT3250035 "Valli della Laguna Superiore di Venezia" e della ZPS IT3250036 "Valle Perini e foce del fiume Dese"; sono pertanto vietate le azioni che producano degrado degli habitat naturali, degrado degli habitat delle specie e perturbazione delle specie stesse; qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti SIC/ZPS o connesso alla salvaguardia ambientale dell'ambito per l'istituzione del Parco, ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

- 4.8** La procedura di valutazione prevede la redazione di apposito studio di incidenza da parte del soggetto proponente; tale studio deve comprendere la caratterizzazione del contesto ambientale interessato, descrivendo puntualmente gli habitat naturali, gli habitat delle specie e le specie presenti, il loro stato di conservazione e le esigenze ecologiche necessarie alla loro conservazione soddisfacente, come definita nella Direttiva 92/43/CEE; lo studio di incidenza, inoltre, dovrà indicare le alternative progettuali e, se il progetto è ritenuto ammissibile nonostante esso determini in modo significativo perturbazioni delle specie o degrading degli habitat, lo studio dovrà indicare le misure di mitigazione e di compensazione che verranno adottate.
- 4.9** Per le aree SIC e ZPS, al fine di garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie per cui sono stati designate, sono redatti specifici Piani di gestione ai sensi dell'art. 6.1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE; tali Piani si conformano alle linee guida emanate con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002, nonché alle norme e agli indirizzi comunitari, statali e regionali che seguiranno; inoltre i Piani di gestione dei SIC e delle ZPS specificano, integrano e attuano gli indirizzi contenuti nelle norme dei titoli che seguono.